

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a. la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di incremento della capacità produttiva da 205.000 t/anno a 262.200 t/anno grazie ad interventi di innovazione tecnologica, all'installazione in particolare di un nuovo forno e a nuove linee produttive nello stabilimento IPPC (sito 5, Aree M, D) e contestuale richiesta di modifica sostanziale di AIA nel Comune di Faenza (RA) in Via Pana, 10, presentato dalla Cooperativa Ceramica D'Imola S.C. con sede legale in via Vittorio Veneto 13 - 40026 Imola (BO), poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 12 gennaio 2017, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 2.C., 3.C. e 4.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera. Le stesse prescrizioni vengono di seguito riportate:

1) entro dodici mesi dal rilascio della VIA la Ditta si impegna a presentare uno studio di fattibilità tecnica dell'ipotesi di intervento sui 4 forni (3 esistenti ed uno nuovo) che preveda il recupero dei fumi degli essiccatoi di ogni forno inviandoli ai bruciatori della zona di cottura, consentendo di bruciare gli incombusti presenti nei fumi dell'essiccatoio prodotti a bassa temperatura. Qualora gli esiti dello studio (eventualmente supportati da una installazione di prova) siano positivi (efficacia dell'abbattimento di sostanze causa di emissioni odorigene), tale soluzione dovrà essere applicata a tutti i forni entro e non oltre il 31/12/2019;

In generale:

2) la ditta dovrà attenersi a tutte le prescrizioni riportate nella modifica sostanziale dell'AIA per il nuovo assetto impiantistico della Società per tutte le matrici ambientali prese in esame. Di seguito si riportano quelle ritenute significative anche ai fini delle Valutazioni d'Impatto Ambientale;

3) dovranno essere rispettate tutte le indicazioni, attività, installazioni e prescrizioni contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) così come inserito nell'AIA allegata alla VIA regionale;

Emissioni in atmosfera:

4) dovranno essere rispettati i seguenti valori di concentrazione massimi di unità odorimetriche per i diversi punti di emissione presi in considerazione:

Sorgente emissiva	Portata di	Altezza	Conc. Max
-------------------	------------	---------	-----------

	progetto (Nm ³ /h)	camino (m)	odore (OUE/m ³)
E4 (aspirazione e applicazione smalti)	50000	21	25
E5 (cottura)	19000	21	1400
E6 (cottura)	18000	21	2100
E7 (cottura)	20000	21	1300
E17 (essiccatoio per forni)	2500	12	800
E18 (essiccatoio per forni)	2500	12	900
E27 (essiccatoio per forni)	4000	12	400
E32 (cottura)	19400	21	2100
E40 (essiccatoio per forni)	11500	12	900
E45 (pressatura ed essiccazione)	65000	21	25

- 5) dovranno essere rispettate le tempistiche per la realizzazione dei due step che la Ditta propone al fine di contenere le emissioni odorigene del progetto:
- nel primo step, entro il **31/03/2018** dovranno essere installate barriere osmogeniche all'interno dei camini E4, E5, E6, E7, E32 ed E45;
 - nel secondo step, i nuovi camini inizialmente realizzati rispettivamente a 16 metri (E32) e 12 metri (E45), entro 12 mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, saranno portati a 21 metri dal piano campagna. Il progetto prevede anche interventi su camini esistenti, in particolare oltre all'installazione di barriere osmogeniche su E4, E5, E6, E7, entro 12 mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, si dovrà procedere all'innalzamento degli stessi a 21 metri, con conseguente modifica della sezione in uscita;
- 6) entro 12 mesi dal rilascio della VIA la Ditta dovrà impegnarsi a studiare la fattibilità tecnica dell'ipotesi di intervento sui 4 forni (3 esistenti ed uno nuovo), che prevede il recupero dei fumi degli essiccatoi di ogni forno inviandoli ai bruciatori della zona di cottura, consentendo così di bruciare gli incombusti presenti nei fumi dell'essiccatoio prodotti a bassa temperatura. Qualora gli esiti dello studio (eventualmente supportati da una installazione di prova) siano positivi (efficacia dell'abbattimento di sostanze causa di emissioni odorigene), tale soluzione dovrà essere applicata a tutti i forni e entro e non oltre 31/12/2019;
- 7) per i nuovi sistemi/impianti installati che prevedono la presenza di bruciatori, questi dovranno essere "Low NOx" e la loro documentazione a garanzia, con espressa

dichiarazione del produttore, dovrà essere conservata presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo;

- 8) nella realizzazione dei nuovi punti di emissione e nelle modifiche di quelli esistenti (adeguamenti/interventi sulle caratteristiche fisiche dei camini, altezza e sezione) si dovrà tener conto di quanto riportato nella normativa UNI EN 15259:2008, in merito al posizionamento dei punti di prelievo e campionamento preferendo quando possibile condotti verticali e prevedendo zone dove sia possibile realizzare piattaforme di lavoro per i tecnici. Inoltre i punti di prelievo dovranno essere lontani da qualsiasi disturbo che possa determinare un cambio di direzione del flusso, posizionati a 5 diametri idraulici a monte e 2 a valle di un tratto rettilineo di condotto (nel caso di sbocco diretto in atmosfera i diametri a valle salgono a 5) in condotti di forma e superficie trasversale costanti. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione e l'altezza dei camini stessi non dovrà in nessun caso essere considerata elemento sostitutivo di possibili soluzioni di contenimento delle emissioni inquinanti, quali modifiche al ciclo produttivo, sostituzione di materie prime e adozione di impianti di abbattimento;

Per le acque:

- 9) in merito al potenziamento della portata di prelievo d'acqua dai pozzi esistenti, poiché essa potrebbe essere evitata in quanto a bordo della proprietà è presente l'anello principale dell'impianto di distribuzione irrigua "Senio-Lamone", distretto San Silvestro, costituito da una condotta di adduzione in ghisa del diametro interno di 500 mm e pressione massima di 8 atm, gestita dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale stesso e di proprietà del Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo, la Ditta dovrà avviare il percorso per l'ottenimento dell'accordo siglato tra la committenza e le amministrazioni interessate (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo ed ARPAE) al fine di addurre acqua allo stabilimento utilizzando tale impianto;

Per l'impatto acustico:

- 10) dovranno essere realizzate le opere di bonifica acustica sulle sorgenti sonore di progetto descritte in relazione:
- a) silenziatore a setti cilindrico applicato al camino S27, al camino 1 essiccatoio (S32), al camino 2 essiccatoio (S33), al camino 3 standardizzazione (S34), al camino S35;
 - b) cabina insonorizzata applicata ai ventilatori dei filtri a maniche S27 e S35;

- 11) i sistemi di abbattimento acustico dovranno avere opportune caratteristiche di fonoisolamento e fonoassorbimento, non inferiori a quelle dichiarate in relazione di "Valutazione previsionale di impatto acustico" del 20/11/2017, in modo da garantire il grado di attenuazione sonora stimato; in particolare i silenziatori a setti cilindrici dovranno garantire uno spettro di attenuazione come riportato in Tab. 4-3, le cabine di insonorizzazione ai ventilatori dovranno essere costruite con materiale con caratteristiche di fonoisolamento non inferiori a quelle dichiarate in Tab. 4-4; le caratteristiche costruttive dovranno essere rispondenti a quanto riportato del paragrafo 4.3.2 della relazione;
- 12) l'efficienza dei sistemi di abbattimento acustico applicati alle sorgenti di progetto, nonché quelli già presenti sulle sorgenti attuali, dovrà essere verificata e mantenuta a livelli ottimali con opportuno programma di manutenzione;
- 13) alla messa in esercizio delle sorgenti sonore di progetto dovrà essere effettuata verifica fonometrica alla sorgente e ai ricettori per valutare il grado di attenuazione ottenuto dai sistemi di mitigazione acustica e le stime previsionali prodotte. In caso di esito non conforme alle previsioni e ai limiti acustici di legge, dovranno essere realizzati ulteriori interventi di mitigazione acustica;
- 14) il flusso dei mezzi pesanti in entrata e uscita dallo stabilimento produttivo e dagli stabilimenti di deposito dovrà avvenire esclusivamente in tempo di riferimento diurno (6-22);
- 15) la "Valutazione previsionale di impatto acustico" (Rev. 0 del 20/11/2017 n. commessa 1026), la Planimetria generale delle sorgenti sonore e dei percorsi dei mezzi pesanti e dei muletti degli stabilimenti di produzione M e D del 20/11/2017, estesa ed integrata con la planimetria riportante i percorsi della movimentazione degli stabilimenti A e B, destinati a stoccaggio, costituiranno rispettivamente l'Allegato 6 e l'Allegato 3C di riferimento per la documentazione AIA previsti dalla D.G.R. n. 2411/2004. Tali documenti dovranno essere opportunamente aggiornati in caso di modifiche alle sorgenti sonore e/o ai percorsi dei mezzi e conservati presso l'azienda, a disposizione di ARPAE;
- 16) dovrà essere mantenuta la cadenza annuale nell'esecuzione del monitoraggio acustico già attualmente previsto in AIA; il ricettore R4 (rudere inagibile) potrà essere escluso dalle campagne di monitoraggio. In caso di ripristino dell'abitabilità di R4 dovrà essere immediatamente riconsiderato come ricettore e verificata la conformità ai limiti acustici. Non si ritiene di eliminare, come proposto in relazione, il monitoraggio al ricettore R1 in quanto situato in prossimità dell'ingresso degli

stabilimenti destinati a stoccaggio;

- 17) le attività di cantiere dovranno rispettare le disposizioni del Regolamento Comunale del Comune di Faenza vigente in materia d'inquinamento acustico derivante da particolari attività (attuazione dell'art.11, comma 1 della L.R. n. 15/2001 e della D.G.R. n. 45/2002) e cioè:
- a) le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale così come recepite dalla legislazione italiana;
 - b) all'interno del cantiere dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature, sia tramite idonea organizzazione dell'attività, al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;
 - c) gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d) l'attività del cantiere dovrà essere svolta nei giorni feriali dalle ore 7 alle 20;
 - e) l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (es. escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (es. martelli demolitori, flessibili, seghe circolari, ecc.) dovrà essere effettuata dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19, evitando concomitanza di lavorazioni rispettando il limite LAeq (livello continuo equivalente ponderato A) di 70 dBA con tempo di misura di 10', rilevato in facciata ad edifici residenziali;
 - f) per l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi dove non sarà possibile rispettare i limiti del punto precedente, andrà richiesto al Comune di Faenza deroga al Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività, previa dimostrazione che si sono messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici per il contenimento delle emissioni sonore;
 - g) dovrà essere data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.

In materia di rifiuti:

- 18) l'attività di recupero è consentita esclusivamente per i "rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)" di cui alle tipologie: "Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici" (CER 080202), "Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici" (CER 080203) e per i "rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione" costituiti da "Polveri e particolato" (CER 101203), "Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a

trattamento termico)" (CER 101208);

Relativamente all'impatto derivante dall'uso di particolari materie prime e accessorie:

- 19) eventuali variazioni nell'utilizzo di colla rispetto a quelle attualmente in uso (Digicol) dovranno essere precedute da prove di industrializzazione di nuovi prodotti e comunicate almeno con 5 giorni di anticipo;
- 20) dovrà essere istituito un registro del periodo funzionamento delle cabine di decorazione e dei consumi mensili di prodotti quali colle e inchiostri, anche in relazione alle relative fatture d'acquisto;

Per la fine vita degli impianti:

- 21) all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste lo stabilimento dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del suolo e del sottosuolo ovvero degli eventi accidentali che potrebbero essersi manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a lasciare il sito in sicurezza, svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue (canalette, fognature, ecc...), pipeline, ecc, provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto, rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta dovrà comunicare ad ARPAE SAC di Ravenna un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti;
- 22) al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore è tenuto a valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di "sostanze pericolose pertinenti" usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Se da tale valutazione risulta che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento (qualora dovuta), dovranno essere adottate le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;
- 23) qualora non risulti obbligato a presentare la relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore è comunque tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le "sostanze pericolose pertinenti" in modo che il sito, tenuto conto dell'uso (attuale o futuro), non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o

delle acque sotterranee in conseguenza delle attività svolte.

- b. di dare atto che ARPAE SAC di Ravenna, ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 12 gennaio 2018 e ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera; con determina n. 300 del 19/01/2018, ha, inoltre, provveduto a rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in relazione all'impianto oggetto della presente procedura e che costituisce l'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- c. di dare atto che l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina - Comune di Faenza ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 12 gennaio 2018 e ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera; inoltre ha espresso il proprio parere favorevole di competenza ai sensi dell'art. 18, comma 5 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9, con nota acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna PGRA n. 5408 del 20 aprile 2017 e successiva nota PGRA n. 16500 del 15 dicembre 2017;
- d. di dare atto che la Provincia di Ravenna non ha partecipato alla seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi, ma ha inoltrato ad ARPAE SAC di Ravenna il parere di competenza favorevole, acquisito agli atti con nota PGRA n. 9648 del 13 luglio 2017 e successiva nota PGRA n. 12133 del 8 settembre 2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- e. di dare atto che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale non ha partecipato alla seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi, ma ha inoltrato ad ARPAE SAC di Ravenna il proprio parere favorevole con prescrizioni con nota PGRA n. 10374 del 27 luglio 2017 e successiva nota PGRA n. 13405 del 10 ottobre 2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- f. di dare atto che ENAC non ha partecipato alla seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi e non ha inviato alcun parere; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- g. di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni che vengono rilasciate nell'ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia immediata all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;
- h. di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla

procedura predetta a carico del proponente in euro 3.800,00 ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1795/2016, importo correttamente versato ad ARPAE;

- i. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Cooperativa Ceramica D'Imola S.C.;
- j. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione all'Unione dei Comuni della Romagna Faentina - Comune di Faenza, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
- k. di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l. di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- m. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione.